

**Informativa per i clienti e
Condizioni d'Assicurazione per
carte di pagamento di Viseca Card Services SA**

Carte private

Valide dal 1° gennaio 2022

VISECA
payment services



Sommario

Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)	pagina	3
Condizioni d'Assicurazione	pagina	4
I. Introduzione e definizioni	pagina	4
II. Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative	pagina	6
III. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative	pagina	7
IV. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative	pagina	9
A. Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto	pagina	9
B. Spese di ricerca e salvataggio	pagina	10
C. Assicurazione per annullamento del viaggio	pagina	10
D. Assicurazione per interruzione del viaggio	pagina	11
E. Assistenza medica durante il viaggio	pagina	12
F. Assicurazione per ritardo del bagaglio	pagina	14
G. Assicurazione bagaglio	pagina	14
H. Assicurazione franchigia per noleggio auto	pagina	15
I. Garanzia miglior prezzo	pagina	15
J. Estensione della garanzia	pagina	16
K. Assicurazione shopping e trasporto	pagina	17
L. 24-h-Assistance	pagina	18
V. Procedura e obblighi in caso di sinistro	pagina	20

Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

1. Parti

1.1 Assicuratore

Allianz Assistance, registrata come AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

1.2 Stipulante

Viseca Payment Services SA, con sede in Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo.

Secondo le Condizioni d'Assicurazione, la stipulante può delegare compiti a terzi.

1.3 Emittente di carte

Viseca Card Services SA, con sede in Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo.

2. Premio

Il premio assicurativo è a carico della stipulante.

3. Tipo di assicurazione

L'assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto (punto IV A) è un'assicurazione di somma fissa. Tutte le altre coperture assicurative sono assicurazioni contro danni.

4. Trattamento dei dati personali

Alla stipula di un contratto di carta di credito, Viseca Payment Services SA, in qualità di stipulante, riceve dall'emittente di carte i dati degli assicurati (titolari delle carte). La stipulante tratta i dati dei clienti come da contratto. Nell'ambito di una notifica di sinistro, sia la stipulante che l'emittente di carte sono autorizzate a inoltrare all'assicuratore, all'intermediario assicurativo o al gestore di sinistri i dati necessari alla verifica e al disbrigo delle pretese di risarcimento presentate dal titolare della carta. Si tratta dei dati personali ricevuti e rilevati (inclusi i dati di terzi) e dei documenti inoltrati dalle persone danneggiate.

L'assicuratore, gli intermediari assicurativi incaricati dalla stipulante e i gestori di sinistri sono autorizzati

- a ottenere presso terzi coinvolti i dati necessari alla gestione del contratto e del sinistro, a elaborarli e a prendere visione degli atti ufficiali;
- a inoltrare se necessario dati personali ad assicuatori, autorità, avvocati e periti esterni coinvolti;
- a fornire informazioni al fine di individuare e prevenire abusi assicurativi;
- a elaborare i dati rilevati al fine di determinare premi, accettare rischi, effettuare analisi statistiche e per scopi di marketing.

Le persone coinvolte sono tenute a trattare con riservatezza i dati personali.

5. Delega

L'emittente di carte riceve a nome e su mandato della stipulante le comunicazioni e gli atti giuridici dei titolari delle carte pertinenti dal punto di vista assicurativo e glieli inoltra. L'emittente di carte può altresì far pervenire al titolare della carta, a nome e per conto della stipulante, comunicazioni rilevanti per l'assicurazione e compiere atti giuridici.

6. Copertura assicurativa

In linea di massima, la copertura assicurativa è garantita finché sussiste un effettivo rapporto contrattuale relativo alla carta. Disposizioni particolari concernenti la durata temporale dei rischi assicurati si possono evincere dalle Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative.

7. Modifica dell'estensione della copertura e/o delle Condizioni d'Assicurazione

La stipulante può adeguare le Condizioni d'Assicurazione (ivi comprese le somme assicurate) conformemente alle disposizioni stabilite al punto III 2.

Condizioni d'Assicurazione

L'assicuratore Allianz Assistance è registrato come AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) e viene di seguito denominato «assicuratore». L'assicuratore eroga per l'emittente di carte le prestazioni concordate secondo il contratto collettivo di assicurazione stipulato con Viseca Payment Services SA, di seguito denominata «stipulante». Tali prestazioni sono definite dalle presenti Condizioni d'Assicurazione e, in aggiunta, dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Una panoramica delle prestazioni e delle carte assicurate è riportata al punto II.

I. Introduzione e definizioni

1. Introduzione

Le Condizioni d'Assicurazione sono strutturate come segue:

Informativa per i clienti secondo la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I. Introduzione e definizioni

II. Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative

III. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative

IV. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative

V. Procedura e obblighi in caso di sinistro

Nelle definizioni sono spiegati termini importanti che, ai fini di una migliore riconoscibilità, sono indicati in *corsivo* nelle seguenti Condizioni d'Assicurazione.

Nella Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative vengono stabiliti in modo esaustivo, a integrazione delle Disposizioni comuni e particolari, le somme assicurate applicabili per ogni tipo di carta in caso di sinistro, la copertura geografica, l'eventuale requisito relativo all'impiego della carta al momento dell'acquisto e la durata del viaggio.

Le Disposizioni comuni si applicano in tutti i casi in cui le Disposizioni particolari non prevedano disposizioni di diverso tenore. In caso di contraddizioni si applicano le Disposizioni particolari.

La panoramica sulla procedura e gli obblighi in caso di sinistro illustra come procedere e a quali obblighi ottemperare in caso di sinistro. Prevale in caso di contraddizioni rispetto alle Disposizioni comuni e particolari.

Ai fini di una migliore leggibilità si rinuncia all'uso della doppia forma maschile/femminile.

In presenza di differenze linguistiche tra la versione francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni d'Assicurazione, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

2. Definizioni

Estero:

ogni paese diverso dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

Eventi naturali:

sinistri verificatisi a causa di eventi naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, caduta di massi, frane o smottamenti. I sinistri causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi naturali.

Epidemia:

malattia contagiosa riconosciuta come tale dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da un'autorità governativa ufficiale nello Stato di domicilio o di destinazione della persona assicurata.

Carte:

tutte le carte di pagamento assicurate (comprese le carte supplementari) dell'emittente secondo la Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative di cui al punto II.

Persone vicine:

- coniuge o convivente (in seguito a matrimonio, unione domestica registrata o convivenza);
- coinvilini;
- genitori e matrigne/patrigni;
- figli, figliastri, bambini in affidamento, figli adottivi o bambini per i quali c'è un procedimento di adozione in corso;
- fratelli e sorelle;

- persone che assistono figli minorenni o familiari bisognosi di cure;
- tutore per legge e persone sotto tutela;
- amici o parenti molto stretti, con i quali si hanno contatti frequenti.

Catastrofe naturale:

evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose persone o causa ingenti danni materiali all'infrastruttura locale.

Mezzi di trasporto pubblici:

mezzi di spostamento che circolano regolarmente sulla base di un orario e il cui utilizzo è a pagamento; taxi, autovetture a noleggio e navi da crociera non sono inclusi nei mezzi di trasporto pubblici.

Pandemia:

epidemia riconosciuta come pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da un'autorità governativa ufficiale nello Stato di domicilio o di destinazione della persona assicurata.

Quarantena:

limitazione obbligatoria della libertà (compreso l'isolamento) su disposizione o altra richiesta di un governo o di un'autorità pubblica, basata sul sospetto che la persona assicurata o una delle persone che partecipano al viaggio siano state esposte a una malattia contagiosa. Il suo obiettivo è impedire la diffusione della malattia contagiosa. Non è assicurata una quarantena che si applica a livello generale o in generale a un'intera popolazione o a parte di essa, oppure a una zona geografica o a parte di essa o ancora che si applica in funzione della destinazione del viaggio, dell'origine o del transito della persona interessata.

Viaggio:

spostamento che inizia con la partenza dal domicilio, include almeno un pernottamento fuori dal domicilio, deve comprendere andata e ritorno e termina con il ritorno al domicilio. La copertura assicurativa vale solo per viaggi privati. La durata massima del

viaggio può essere limitata a seconda della copertura assicurativa. Vedi la Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative al punto II.

Spese di viaggio:

totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l'alloggio della persona assicurata e dei costi delle attività prenotate durante il viaggio.

Malattia grave/infortunio grave:

malattia o infortunio che provocano un'incapacità lavorativa illimitata o limitata nel tempo oppure un'impossibilità di viaggiare.

Infortunio:

incidente improvviso e involontario subito dal corpo umano in seguito a un fattore esterno straordinario che compromette la salute fisica, mentale o psichica o provoca il decesso.

Persone assicurate:

- il titolare della carta (carta principale, secondaria, supplementare e partner);
- il suo coniuge o convivente o partner registrato (con lo stesso indirizzo di domicilio e il medesimo domicilio);
- figli a carico del titolare della carta o del coniuge o convivente fino al compimento del 25° anno di età se vivono nella stessa economia domestica o sono domiciliati in Svizzera.

Domicilio:

luogo in cui la persona assicurata soggiorna prevalentemente e che è considerato il suo domicilio principale.

II. Tabella delle prestazioni e panoramica delle coperture assicurative

Coperture assicurative	Somme massime assicurate in CHF per le carte di Viseca Card Services SA ¹ per evento				Copertura geografica	Pagamento con la carta	Durata massima del viaggio
	Kiwanis Mastercard® Oro MercedesCard Mastercard® Visa Collect Card	Prepaid Mastercard® Prepaid Visa World Mastercard® Flex Bronzo ²	World Mastercard® Argento Visa Classic Visa GKB HCD Card World Mastercard® Flex Argento ²	World Mastercard® Oro Visa Oro Flying Blue World Mastercard® World Mastercard® Flex Oro ²			
A. Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto³ Decesso o invalidità ⁴	300 000.–	–	300 000.–	500 000.–	in tutto il mondo	60%	–
B. Spese di ricerca e salvataggio³	60 000.–	–	60 000.–	60 000.–	in tutto il mondo	–	–
C. Assicurazione per annullamento del viaggio	–	–	10 000.–	20 000.–	in tutto il mondo	60%	90 giorni
D. Assicurazione per interruzione del viaggio	–	–	7 500.–	15 000.–	in tutto il mondo	60%	90 giorni
E. Assistenza medica durante il viaggio Viaggio di ritorno e rimpatrio Spese di cura ⁵	–	–	–	250 000.– 250 000.–	Esteri Esteri	– –	90 giorni 90 giorni
F. Assicurazione per ritardo del bagaglio	–	–	–	1 000.–	in tutto il mondo	60%	90 giorni
G. Assicurazione bagaglio	–	–	–	5 000.–	in tutto il mondo	60%	90 giorni
H. Assicurazione franchigia per noleggio auto	–	–	–	10 000.–	in tutto il mondo	60%	–
I. Garanzia miglior prezzo	–	1 000.–	2 000.–	2 000.–	Svizzera	60%	–
J. Estensione della garanzia	–	–	2 000.– (+12 mesi)	5 000.– (+24 mesi)	Svizzera e paesi limitrofi	60%	–
K. Assicurazione shopping e trasporto	–	–	–	1 000.–	in tutto il mondo	60%	–
L. 24-h-Assistance	inclusa	–	inclusa	inclusa	in tutto il mondo ⁶	–	–

1 Vale anche per le carte delle banche partner e carte in valuta estera emesse da Viseca Card Services SA.

2 Per queste carte di pagamento combinate con due funzioni di pagamento (funzione di credito/prepaid e di debito) la copertura assicurativa vale solo in caso di utilizzo della funzione di credito/prepaid. Se si utilizza la funzione di debito non sussiste alcuna copertura assicurativa.

3 Somma assicurata per evento e persona.

4 In caso di invalidità, l'importo da pagare è calcolato in funzione del grado d'invalidità.

5 La copertura assicurativa «Spese di cura» vale esclusivamente per persone assicurate fino al compimento dell'81° anno d'età.

6 La copertura geografica può essere limitata a seconda del tipo di prestazione Assistance.

III. Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative

Le «Disposizioni comuni per tutte le coperture assicurative» valgono solo se le «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative» non prevedono disposizioni di diverso tenore.

1. Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è valida a partire dall'emissione della carta da parte dell'emittente e dalla presa in consegna da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina

- con la fine del contratto fra l'emittente di carte e il titolare della carta;
- con l'esclusione dal contratto collettivo di assicurazione pronunciata dalla stipulante;
- con la fine del contratto collettivo di assicurazione tra la stipulante e l'assicuratore.

2. Adeguamenti delle Condizioni d'Assicurazione

Le presenti Condizioni d'Assicurazione e le somme assicurate possono essere modificate in qualsiasi momento. Le modifiche verranno comunicate al titolare della carta principale tempestivamente e in forma adeguata e si considerano approvate da quest'ultimo a meno che il contratto della carta non venga disdetto in una data antecedente all'entrata in vigore della modifica.

In caso di modifiche delle Condizioni d'Assicurazione che non possono avere conseguenze negative sulle prestazioni assicurate non sussiste l'obbligo di informare il titolare della carta principale.

3. Limitazioni della copertura assicurativa

Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate nelle «Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative», non sussiste in linea di massima alcuna copertura assicurativa:

3.1 Per i seguenti casi:

- abuso di alcool, droghe o medicamenti;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni e allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo;
- azioni/omissioni dovute a negligenza grave o dolo;
- reati o delitti commessi o relativi tentativi;

- oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. costi sostenuti per riacquistare oggetti assicurati o per scopi di polizia.

3.2 Per eventi e relative conseguenze:

- già subentrati al momento della prenotazione o dell'acquisto della prestazione da assicurare o al momento dell'adesione all'assicurazione. In caso di infortuni preesistenti e malattie generali, croniche o ricorrenti sono assicurati soltanto i peggioramenti inattesi e acuti;
- il cui verificarsi era evidente per la *persona assicurata* al momento della prenotazione o dell'acquisto della prestazione da assicurare o dell'adesione all'assicurazione;
- nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario, consanguineo o parente acquisito della *persona assicurata*;
- in relazione a eventi bellici, attacchi terroristici, disordini di qualsiasi tipo, rapimenti, *catastrofi naturali* (a meno che nelle Disposizioni particolari siano espressamente definiti come assicurati) nonché incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
- in relazione a *epidemie* e *pandemie*, a meno che nelle Disposizioni particolari non siano espressamente definite come assicurate;
- in seguito a ordinanze delle autorità, ad es. chiusure di aeroporti, spazi aerei o strade, misure di polizia, ordinanze ecc.;
- in relazione a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure embarghi della Svizzera, applicabili direttamente ai contraenti e in contrasto con la copertura assicurativa. Ciò vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure per gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere.

In linea di massima, l'assicuratore declina qualsiasi responsabilità in caso di mancato adempimento delle prestazioni a causa di forza maggiore e non può in alcun caso sostituire i fornitori locali ufficiali di servizi d'emergenza come polizia e pompieri. In caso di notifica tardiva del sinistro, l'assicuratore non si assume alcuna responsabilità per prestazioni che non abbiano potuto essere fornite al momento opportuno.

4. Assicurazione multipla

Complessivamente i costi vengono rimborsati una sola volta. In caso di assicurazione multipla, l'assicuratore corrisponde le prestazioni a titolo sussidiario. Eventuali prestazioni erogate dall'assicuratore per lo stesso sinistro valgono come anticipo e la *persona assicurata* cede in pari misura all'assicuratore i propri diritti nei confronti di terzi (responsabile civile, assicurazione facoltativa o obbligatoria). Un eventuale altro assicuratore che preveda parimenti solo una copertura sussidiaria partecipa ai costi proporzionalmente alla sua somma assicurata rispetto all'importo totale delle somme assicurate.

5. Obblighi in caso di sinistro

La *persona assicurata* è tenuta a

- adempiere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento;
- fare tutto il possibile per contribuire a ridurre l'entità del danno e a chiarirne le cause;
- dispensare in caso di malattia o infortunio i medici curanti dal segreto professionale nei confronti dell'assicuratore.

Se può far valere le prestazioni fornite dall'assicuratore anche nei confronti di terzi, la *persona assicurata* deve tutelare tali diritti e cederli all'assicuratore.

6. Violazione degli obblighi

Se la *persona assicurata* viola i propri obblighi, l'assicuratore può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

7. Prescrizione

I diritti assicurativi si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell'evento su cui si basa l'obbligo di prestazione.

8. Foro competente e diritto applicabile

Le azioni legali nei confronti dell'assicuratore possono essere intentate presso il tribunale competente per la sede della società o per il *domicilio* della *persona assicurata* in Svizzera.

A integrazione delle presenti disposizioni si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

IV. Disposizioni particolari per le singole coperture assicurative

A. Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto

1. Descrizione della copertura

La copertura assicurativa sussiste per tutte le *persone assicurate* in caso di decesso e invalidità in seguito a *infortunio* su un mezzo di trasporto assicurato (incl. salita e discesa).

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

Le spese per il mezzo di trasporto utilizzato devono essere state pagate con la *carta* per almeno il 60%.

Sono assicurati taxi/bus/ferrovia come mezzi per accedere direttamente all'aeroporto, alla stazione ferroviaria o alla destinazione (*domicilio*, hotel, casa di villeggiatura ecc.) anche se le spese di trasporto non sono state pagate con la *carta*. Per i trasporti con abbonamento generale o metà prezzo, l'abbonamento e il biglietto devono essere stati pagati insieme con la carta per almeno il 60% del totale.

2.2 Mezzi di trasporto assicurati

- *Mezzi di trasporto pubblici*;
- biciclette a noleggio;
- ciclomotori a noleggio;
- moto a noleggio;
- autoveicoli a noleggio (autovettura, minibus, motorhome, camper);
- imbarcazioni a noleggio (con vela/motore);
- elicotteri;
- navi;
- skilift;
- taxi.

2.3 Copertura geografica

In tutto il mondo

3. Eventi assicurati

Sono assicurati gli *infortuni* che causano

- invalidità o
- decesso.

4. Prestazioni assicurate

4.1 Invalidità

Se, in seguito all'*infortunio*, nell'arco di cinque anni insorge un'invalidità presumibilmente permanente, il capitale assicurato viene versato in proporzione al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità è calcolato secondo le disposizioni della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della relativa Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) per determinare le indennità per menomazione dell'integrità. Il grado di invalidità deve essere determinato in Svizzera. L'indennità di invalidità viene pagata non appena è possibile stabilire l'entità definitiva dell'invalidità permanente.

4.2 Decesso

Se l'*infortunio* causa il decesso, il capitale assicurato viene versato agli eredi legittimi.

4.3 Limiti delle prestazioni

- Per i bambini sotto i dodici anni la prestazione in caso di decesso ammonta al massimo a CHF 20 000.–.
- Per i bambini sotto i 30 mesi la prestazione in caso di decesso ammonta al massimo a CHF 2 500.–.
- Se più *persone assicurate* periscono o rimangono ferite a causa dello stesso evento di infortunio, la prestazione massima per evento di infortunio ammonta a CHF 15 milioni.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 non sono assicurati:

- gli *infortuni* verificatisi durante l'utilizzo di mezzi di trasporto, se la *persona assicurata*
 - viola intenzionalmente le prescrizioni delle autorità;
 - non è in possesso dei documenti e delle autorizzazioni ufficiali necessari;
 - sapeva o avrebbe dovuto sapere, in base alle circostanze, che il mezzo di trasporto utilizzato o i membri dell'equipaggio non erano in possesso dei documenti e delle autorizzazioni prescritti;
- la partecipazione a risse e pestaggi, a meno che la *persona assicurata* non sia stata ferita dai litiganti senza prendere parte alla rissa o soccorrendo una persona indifesa;
- le conseguenze di eventi bellici. Se una guerra scoppia per la prima volta all'estero e la *persona assicurata* viene sorpresa

- nel paese in cui si trova, la copertura assicurativa resta in vigore ancora per 14 giorni dallo scoppio della guerra;
- l'esposizione a radiazioni ionizzanti, a meno che i trattamenti radiologici non avvengano su prescrizione medica in seguito a un evento assicurato.

B. Spese di ricerca e salvataggio

1. Descrizione della copertura

Sono assicurate le spese di ricerca e salvataggio, se durante un *viaggio* o mentre utilizza un *mezzo di trasporto pubblico* la *persona assicurata* è considerata dispersa o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza.

2. Campo di applicazione

2.1 Durata

La copertura assicurativa vale durante un *viaggio* o durante l'utilizzo di un *mezzo di trasporto pubblico*.

2.2 Copertura geografica

In tutto il mondo

3. Eventi assicurati

Sono assicurate le misure di ricerca, salvataggio e recupero impreviste causate da malattia o *infortunio*.

4. Prestazioni assicurate

Vengono rimborsati i seguenti costi fino alla somma assicurata massima concordata:

- per la ricerca e il salvataggio, se durante un *viaggio* o mentre utilizza un *mezzo di trasporto pubblico* una *persona assicurata* è considerata dispersa o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza;
- in caso di decesso, per il recupero e il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 vale quanto segue:

il rimborso è possibile esclusivamente in relazione alle spese addebitate da una società ufficialmente autorizzata a eseguire tali interventi.

C. Assicurazione per annullamento del viaggio

1. Descrizione della copertura

Sono assicurate le *spese di viaggio* della *persona assicurata* se questa è interessata da uno degli eventi assicurati e il *viaggio* deve essere annullato o ritardato.

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

Le *spese di viaggio* devono essere state pagate per almeno il 60% con la carta.

2.2 Durata

La copertura assicurativa inizia con la prenotazione del *viaggio* e termina con l'inizio del viaggio.

2.3 Copertura geografica

In tutto il mondo

3. Eventi assicurati

Sono assicurati i seguenti eventi, qualora comportino un'incapacità di viaggio:

- *malattia grave* (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica) o *infortunio grave* di una *persona assicurata* o di una persona che partecipa al viaggio o di una *persona vicina* che non partecipa al viaggio;
- decesso di una *persona assicurata* o di una persona che partecipa al viaggio o di una *persona vicina* che non partecipa al viaggio;
- disposizione della *quarantena* per la *persona assicurata* o una persona che partecipa al viaggio prima del *viaggio*. Ciò include le *quarantene* dovute a *epidemie* o *pandemie*;
- perdita involontaria del posto di lavoro della *persona assicurata* o di una persona che partecipa al viaggio;
- danni gravi alla proprietà della *persona assicurata* o di una persona che partecipa al viaggio presso il *domicilio* in seguito a furto, acqua, incendio o *eventi naturali* che ne richiedano la presenza imprescindibile a casa;
- furto dei documenti personali della *persona assicurata* o della persona che partecipa al viaggio, indispensabili per il *viaggio*, e segnalazione all'autorità di polizia competente;

- eventi inattesi lungo l'itinerario di viaggio previsto (ad es. *catastrofi naturali*, eventi bellici), se mettono concretamente in pericolo la vita della *persona assicurata* o il *viaggio* è espressamente sconsigliato a motivo di tali eventi dalle autorità ufficiali (DFAE).

4. Prestazioni assicurate

Vengono rimborsati i seguenti costi fino alla somma assicurata massima concordata:

- in caso di annullamento: le *spese di viaggio* rimanenti che non vengono rimborsate dal rispettivo operatore;
- in caso di inizio ritardato: le *spese di viaggio* aggiuntive nonché le spese per le prestazioni non utilizzate, fino a concorrenza di quelle sostenute in caso di annullamento del viaggio;

In caso di *viaggi* o locazione in comune con altri, i costi sono limitati alla rispettiva quota delle *persone assicurate*.

5. Limitazioni

Si applicano le limitazioni indicate al punto III 3.

D. Assicurazione per interruzione del viaggio

1. Descrizione della copertura

Sono assicurate le *spese di viaggio* della *persona assicurata*, se è coinvolta da uno degli eventi assicurati e per tale motivo il *viaggio* deve essere sospeso, prolungato o interrotto definitivamente.

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

Le *spese di viaggio* devono essere state pagate con la *carta* per almeno il 60%.

2.2 Durata

La copertura assicurativa incomincia con l'inizio del viaggio e vale durante il *viaggio*.

2.3 Copertura geografica

In tutto il mondo

3. Eventi assicurati

Sono assicurati i seguenti eventi, se comportano una sospensione, un'interruzione o un prolungamento del *viaggio*:

- *malattia grave* (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica) o *grave infortunio* di una *persona assicurata* o di una persona che partecipa al viaggio o di una *persona vicina* che non partecipa al viaggio;
- decesso di una *persona assicurata* o di una persona che partecipa al viaggio o di una *persona vicina* che non partecipa al viaggio;
- disposizione della *quarantena* per la *persona assicurata* o una persona che partecipa al viaggio durante il *viaggio*. Ciò include le *quarantene* dovute a *epidemie* o *pandemie*;
- rifiuto alla *persona assicurata* o a una persona che partecipa al viaggio del trasporto o dell'ingresso durante il *viaggio* a causa del sospetto che soffrano di una malattia contagiosa (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica);
- danni gravi alla proprietà della *persona assicurata* o di una persona che partecipa al viaggio presso il *domicilio* in seguito a furto, acqua, incendio o *eventi naturali* per cui la presenza a casa è imprescindibile;
- furto dei documenti personali della *persona assicurata* o della persona che partecipa al viaggio, indispensabili per il *viaggio*, e segnalazione all'autorità di polizia competente;
- impossibilità della *persona assicurata* o di una persona che partecipa al viaggio di effettuare il viaggio di andata, di proseguire o di ritornare come previsto con l'auto a causa di
 - eventi naturali imprevisti che hanno dimostratamente causato il blocco della strada, oppure
 - indisponibilità del veicolo privato o a noleggio utilizzato per il *viaggio* a causa di incidente o guasto. I contrattempi dovuti a chiavi o carburante non sono assicurati;
- impossibilità per la *persona assicurata* o una persona che partecipa al viaggio, non dovuta a propria colpa, di prendere il *mezzo di trasporto pubblico* previsto durante il viaggio di andata, di proseguimento o di ritorno a causa di un annullamento imprevisto o della riduzione dei mezzi di trasporto pubblici regolarmente circolanti in seguito a
 - maltempo,
 - sciopero o agitazioni dei lavoratori,
 - guasto o incidente;

- eventi inattesi lungo l'itinerario di viaggio previsto (ad es. *catastrofi naturali*, eventi bellici), se mettono concretamente in pericolo la vita della *persona assicurata* o il *viaggio* viene espressamente sconsigliato a motivo di tali eventi dalle autorità ufficiali (DFAE).

4. Prestazioni assicurate

Vengono rimborsati i seguenti costi fino alla somma assicurata massima concordata:

- *spese di viaggio* per la parte di *viaggio* non utilizzata;
- spese supplementari per il viaggio di ritorno e l'alloggio.

Il risarcimento è calcolato sulla base del totale delle *spese di viaggio*, dedotte le prestazioni fruite. Per il rimborso delle spese restanti, i giorni di viaggio di cui non si è usufruito vengono rapportati ai giorni totali di viaggio.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 non sono assicurati i seguenti casi:

- spese per il viaggio di ritorno originariamente prenotato;
- se l'agenzia di viaggi, l'organizzatore, il locatore ecc.
 - non è oggettivamente in grado di continuare a erogare le prestazioni contrattuali,
 - interrompe o deve interrompere il *viaggio*,
 - in base alle disposizioni legali è tenuto ad assumersi i costi del viaggio di ritorno;
- se la *persona assicurata* o una persona che partecipa al viaggio si è recata in un contesto di *epidemia/pandemia* nel luogo di destinazione del viaggio nonostante ciò fosse sconsigliato dal governo del suo Stato di domicilio o dalle autorità locali e ha contratto la rispettiva malattia;
- rifiuto dell'ingresso o del trasporto riconducibile al fatto che la *persona assicurata* o una persona che partecipa al viaggio ha ignorato le prescrizioni di viaggio e/o ingresso in vigore o si rifiuta di rispettarle;
- rifiuto dell'ingresso o del trasporto dovuto a restrizioni generali al viaggio o all'ingresso.

E. Assistenza medica durante il viaggio

Avvertenza importante: qualora si verifichi un evento dannoso bisogna contattare immediatamente l'assicuratore (telefono +41 44 283 34 18) per ottenere il consenso a eventuali misure e all'assunzione dei relativi costi. La centrale per le chiamate d'emergenza è disponibile 24 ore su 24.

1. Descrizione della copertura

Sono assicurate l'organizzazione e le spese di rimpatrio nonché le spese di cura in caso di urgenze mediche della *persona assicurata* durante *viaggi* all'estero.

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

Il *domicilio* della *persona assicurata* deve essere in Svizzera.

2.2 Durata

La copertura assicurativa è valida durante il *viaggio* all'estero.

2.3 Copertura geografica

In tutto il mondo (eccetto Svizzera e Principato del Liechtenstein)

3. Eventi assicurati

Sono assicurati i seguenti eventi, se si verificano durante un *viaggio*:

- malattia acuta (compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica);
- *infortunio*;
- decesso.

4. Prestazioni assicurate

Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la *persona assicurata*, al verificarsi dell'evento assicurato, deve immediatamente informare la centrale per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione a eventuali misure di assistenza e all'assunzione dei relativi costi. Per quanto riguarda le prestazioni mediche, la decisione in merito alla necessità, al genere e al momento della misura da adottare spetta esclusivamente ai medici dell'assicuratore. Per le decisioni prese dalla centrale per le chiamate d'emergenza è prioritario esclusivamente lo stato di salute della *persona assicurata*.

Vengono rimborsati i seguenti costi fino alla somma assicurata massima concordata:

4.1 Viaggio di ritorno e rimpatrio

A integrazione delle prestazioni dell'assicurazione per interruzione del viaggio vengono pagati o erogati i seguenti costi e prestazioni, fino alla somma assicurata concordata, nella misura in cui siano necessari dal punto di vista medico:

- viaggio di ritorno della *persona assicurata* al suo *domicilio* senza assistenza medica (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica);
- trasporto di rientro della *persona assicurata*, sotto assistenza medica, fino a un ospedale idoneo vicino al *domicilio*, in treno (1^a classe, vagone letto o posto a sedere), con volo di linea, con un'ambulanza o un aereo ambulanza;
- viaggio di ritorno di una persona accompagnatrice. Il viaggio di ritorno della persona accompagnatrice avviene di regola insieme alla *persona assicurata*. In base alla decisione del servizio medico dell'assicuratore, il viaggio di ritorno della persona accompagnatrice può essere effettuato anche in modo differente rispetto a quello della *persona assicurata*. Di norma quest'ultimo si svolge in treno in 1^a classe o su volo di linea in classe economica;
- trasferimento della *persona assicurata* nell'ospedale più vicino che sia idoneo dal punto di vista medico;
- organizzazione e assunzione del trasporto della *persona assicurata* deceduta fino al luogo indicato per la sua sepoltura nello Stato di domicilio; assunzione di tutti i costi necessari per i preparativi e per le modalità particolari di trasporto.

4.2 Spese di cura

Per le *persone assicurate* che non abbiano compiuto 81 anni, l'assicuratore eroga le seguenti prestazioni, fino alla somma assicurata concordata, a titolo sussidiario rispetto a quelle delle assicurazioni sociali (assicurazione malattie, assicurazione infortuni ecc.) e a eventuali assicurazioni complementari, purché queste non coprano interamente i costi:

- ricoveri d'urgenza in ospedale;
- trattamenti ambulatoriali d'urgenza;
- onorari medici;
- costi per medicamenti e trasporti prescritti da un medico.

Se la *persona assicurata* non dispone di un'assicurazione malattia o contro gli infortuni, l'assicuratore rimborsa al massimo il 50% dei costi di degenza ospedaliera o di trattamento ambulatoriale, previa presentazione dei documenti.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 non sono assicurati i seguenti casi:

- misure e costi non prescritti o approvati dall'assicuratore;
- casi di malattia/infortunio già verificatisi al momento della prenotazione o dell'inizio del *viaggio* o il cui verificarsi era evidente per la *persona assicurata* al momento della prenotazione o dell'inizio del viaggio;
- la *persona assicurata* o una persona che partecipa al viaggio si è recata in un contesto di *epidemia/pandemia* nel luogo di destinazione del viaggio nonostante ciò fosse sconsigliato dal governo del suo Stato di domicilio o dalle autorità locali e ha contratto la rispettiva malattia;
- eventi correlati alla partecipazione a competizioni o ad allenamenti sportivi professionali;
- assunzione dei costi ospedalieri non appena lo stato di salute della *persona assicurata* consente il trasporto di rientro e l'assicuratore può eseguirlo;
- organizzazione e assunzione del trasporto previsto al punto IV E 4.1 in caso di malattie lievi che possano essere curate sul posto e che non impediscono alla *persona assicurata* di proseguire il suo viaggio o soggiorno;
- *viaggi* per trattamenti medici;
- costi per lenti da vista (ad es. occhiali o lenti a contatto), mezzi ausiliari medici e protesi (in particolare protesi dentarie);
- costi correlati alle gravidanze a partire dalla 28^a settimana;
- costi correlati a prestazioni mediche o paramediche e all'acquisto di prodotti la cui utilità terapeutica non è riconosciuta in Svizzera;
- partecipazioni e franchigie delle assicurazioni sociali previste dalla legge (assicurazione malattie, assicurazione infortuni ecc.).

F. Assicurazione per ritardo del bagaglio

1. Descrizione della copertura

Sono assicurate le spese per gli acquisti necessari della *persona assicurata*, se durante un *viaggio* il bagaglio arriva troppo tardi.

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

Le spese di *viaggio* devono essere state pagate con la *carta* per almeno il 60%.

2.2 Durata

La copertura assicurativa incomincia con l'inizio del viaggio e vale durante il *viaggio*.

2.3 Copertura geografica

In tutto il mondo

3. Eventi assicurati

È assicurato il ritardo di almeno quattro ore dell'arrivo del bagaglio della *persona assicurata* nel luogo di destinazione (ad eccezione del *domicilio*). Il trasporto deve essere effettuato mediante *mezzi di trasporto pubblici*.

4. Prestazioni assicurate

Vengono rimborsate le spese per gli acquisti assolutamente necessari fino alla somma assicurata massima concordata.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 non sono assicurati i seguenti casi:

- acquisti che la *persona assicurata* ha effettuato dopo la consegna del bagaglio da parte dell'impresa di trasporto pubblico;
- ritardi dovuti a sequestro del bagaglio della *persona assicurata* da parte delle autorità (dogana, polizia);
- ritardi e costi dovuti al bagaglio in eccesso in caso di viaggio aereo.

G. Assicurazione bagaglio

1. Descrizione della copertura

Il bagaglio (compresi gli oggetti portati con sé) della *persona assicurata* durante un *viaggio* è assicurato contro furto, smarrimento e danneggiamento.

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

Le spese di *viaggio* devono essere state pagate per almeno il 60% con la *carta*.

2.2 Durata

La copertura assicurativa incomincia con l'inizio del viaggio e vale durante il *viaggio*.

2.3 Copertura geografica

In tutto il mondo

3. Eventi assicurati

Sono assicurati i danni al bagaglio, inclusi gli effetti personali, che la *persona assicurata* porta con sé, nei seguenti casi:

- danneggiamento o distruzione;
- smarrimento;
- rapina (furto con minacce o uso di violenza nei confronti della *persona assicurata*);
- furto.

4. Prestazioni assicurate

- 4.1 Vengono rimborsate le spese di riparazione o al massimo il valore a nuovo del bagaglio in questione. L'indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata concordata.
- 4.2 L'indennizzo per apparecchi elettronici è limitato a un importo massimo di CHF 2 000.– per ogni evento assicurato.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 non sono assicurati i seguenti casi:

- abbandono o deposito di oggetti al di fuori della sfera di influenza personale diretta della *persona assicurata*;

- sinistri dovuti a dimenticanza, abbandono o spostamento degli oggetti;
- sinistri conseguenti a sfaldamento dello smalto o della vernice, graffi, scalfiture e tracce di strofinamento o ammaccature, incrinature e distacchi di qualsiasi tipo;
- influssi termici e meteorologici nonché usura;
- furto da un veicolo a motore non chiuso a chiave;
- sinistri conseguenti a reati stradali, violazione delle norme doganali, sequestro, ritiro o ritenzione da parte di un governo o di un'altra autorità statale;
- veicoli a motore e rimorchi, ciclomotori, roulotte, case mobili nonché aeromobili, velivoli e oggetti volanti di qualsiasi tipo (compresi gli aeromodelli), sempre con i relativi accessori;
- orologi, gioielli e pellicce;
- contanti, biglietti di viaggio, abbonamenti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, pietre e metalli preziosi.

H. Assicurazione franchigia per noleggio auto

1. Descrizione della copertura

È assicurata la franchigia che la *persona assicurata* deve pagare in caso di danni a veicoli noleggiati (fino a un peso complessivo di 3 500 kg).

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

I costi del veicolo a noleggio devono essere stati pagati con la *carta* per almeno il 60%.

2.2 Durata

La copertura assicurativa è valida per tutta la durata del noleggio del veicolo.

2.3 Copertura geografica

In tutto il mondo

3. Eventi assicurati

È assicurata la franchigia concordata contrattualmente in caso di:

- danneggiamento del veicolo a noleggio;
- furto del veicolo a noleggio.

4. Prestazioni assicurate

Viene pagata la franchigia addebitata contrattualmente alla *persona assicurata*.

Presupposti per l'indennizzo sono un evento coperto da un'altra assicurazione e la relativa franchigia.

L'indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata concordata.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 non sono assicurati i seguenti casi:

- danni dovuti a grave negligenza del conducente;
- danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso di alcolemia massimo previsto dalla legge del paese in questione) o sotto l'influsso di droghe o farmaci;
- danni subiti da roulotte e da qualsiasi tipo di rimorchio;
- danni a taxi, veicoli utilizzati nell'ambito di modelli di car sharing (come Mobility, ecc.) nonché a veicoli di scuole guida.

I. Garanzia miglior prezzo

1. Descrizione della copertura

È assicurata la differenza di prezzo tra oggetti se entro 14 giorni dall'acquisto è stata trovata un'offerta più conveniente.

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato per scopi privati e pagato con la *carta* per almeno il 60%.
- La differenza di prezzo deve essere di almeno CHF 30.–.

2.2 Durata

La copertura assicurativa decorre dalla data di acquisto dell'oggetto assicurato e dura 14 giorni.

2.3 Copertura geografica

Sia il venditore dell'oggetto assicurato sia l'offerente dell'articolo identico devono essere operatori professionali con sede in Svizzera (ad es. negozio al dettaglio, vendita per corrispondenza, fornitore via Internet).

3. Eventi assicurati

È assicurata la differenza di prezzo tra il prezzo effettivamente pagato e l'offerta più conveniente, se quest'ultima è stata trovata entro 14 giorni dalla data di acquisto. La data di acquisto è quella indicata sulla *carta*.

L'offerta comparativa deve essere identica (modello identico, dotazione e prestazioni identiche, numero di modello identico).

4. Prestazioni assicurate

Viene pagata la differenza constatata tra il prezzo effettivamente pagato e l'offerta comprovatamente più vantaggiosa.

L'indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata concordata.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 non sono assicurati i seguenti casi:

- oggetti offerti solo a una cerchia limitata di acquirenti (non pubblici) (ad es. negozi per studenti o per il personale);
- oggetti derivanti da liquidazioni commerciali;
- telefoni cellulari;
- mezzi ausiliari medici (ad es. occhiali, apparecchi medicali, protesi);
- oggetti usati e beni di seconda mano;
- veicoli a motore.

J. Estensione della garanzia

1. Descrizione della copertura

Sono assicurati i danni a nuovi apparecchi acquistati che si verificano durante l'estensione della garanzia.

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

L'apparecchio assicurato

- deve avere un prezzo di acquisto di almeno CHF 100.–;
- deve essere stato acquistato per scopi privati e pagato con la *carta* per almeno il 60%;
- in caso di sinistro non deve avere più di cinque anni;
- deve disporre di una garanzia del produttore o del rivenditore.

2.2 Durata

La copertura assicurativa durante il periodo di estensione della garanzia assicurata inizia alla scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore compresa nel contratto di acquisto. La durata assicurata corrispondente alla *carta* è indicata nella panoramica delle coperture assicurative.

2.3 Copertura geografica

L'assicurazione vale esclusivamente per gli apparecchi acquistati presso un fornitore commerciale (ad es. negozio al dettaglio, vendita per corrispondenza, fornitore via Internet) con sede in Svizzera o nei paesi confinanti (Germania, Francia, Principato del Liechtenstein, Italia e Austria) o presso uno shop online con riferimento alla Svizzera (ad es. indirizzo Internet «.ch» e/o pagamento in CHF).

2.4 Apparecchi e accessori assicurati

- Elettrodomestici (cosiddetta «merce bianca») come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni, forni a microonde, frigoriferi, robot da cucina, tostapane, aspirapolvere, ferri da stirio, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, asciugacapelli.
- Apparecchi elettronici di intrattenimento (cosiddetta «merce marrone») come televisori, proiettori, lettori DVD/Bluray, sistemi home cinema, impianti hi-fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere, apparecchi GPS, console per videogiochi.
- Apparecchi elettrici per le comunicazioni (cosiddetta «merce grigia») come cellulari, tablet, indossabili, computer, notebook, stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, dischi fissi esterni.
- Gli accessori (ad es. adattatori, cavi e trasformatori) sono coassicurati solo se sono stati acquistati insieme a un apparecchio assicurato e sono stati utilizzati conformemente all'uso previsto.

3. Eventi assicurati

Sono assicurati i difetti di materiale e fabbricazione di un apparecchio o di accessori assicurati che sarebbero coperti anche dalla garanzia del produttore.

4. Prestazioni assicurate

Vengono rimborsate le spese direttamente sostenute per la riparazione o la sostituzione di un dispositivo assicurato non funzionante a causa di difetti del materiale e/o di fabbricazione.

L'indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata concordata.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 non sono assicurati i seguenti casi:

- apparecchi sprovvisti di numero di serie o il cui numero di serie è irriconoscibile;
- apparecchi non muniti di marcatura CE o di un marchio di omologazione equivalente;
- difetti o malfunzionamenti non accettati dal costruttore nell'ambito della garanzia originaria;
- danni dovuti a difetti di serie in fase di produzione e danni correlati a un richiamo del produttore;
- eventi e cause riconducibili direttamente o indirettamente a fattori esterni, come ad es. trasporto, consegna, installazione, danni dovuti a incidenti, abuso, danneggiamento per negligenza, incendio, danni causati da acqua o liquidi, corrosione, sabbia, caduta di fulmini, blackout, oscillazioni di corrente o linee di alimentazione o di scarico collegate erroneamente;
- danni conseguenti (ad es. successivi a riparazioni incomplete durante il periodo di garanzia), costi di terzi, assistenza, ispezioni, pulizia, riparazioni cosmetiche che non influiscono sulla funzionalità, danni da virus, errori del software;
- apparecchi di domotica (installazione fissa);
- veicoli e velivoli di qualsiasi tipo, compresi gli accessori e l'equipaggiamento;
- utensili elettrici, tosaerba mobili, robot tosaerba;
- componenti sostituibili di apparecchi o materiali di consumo per apparecchi con durata limitata, che devono essere sostituiti regolarmente, come ad es. fusibili, batterie, pile, supporti dati, nastri, pulsanti, cartucce per stampanti, cartucce per toner, testine di stampa, mouse per computer, telecomandi, joystick e altri controller esterni.

K. Assicurazione shopping e trasporto

1. Descrizione della copertura

Sono assicurati i danni a e i furti di oggetti acquistati durante i primi 30 giorni dall'acquisto.

2. Campo di applicazione

2.1 Requisiti

- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato per scopi privati, nuovo di fabbrica e pagato con la *carta* per almeno il 60%.
- Il valore della merce deve essere di almeno CHF 50.–.

2.2 Durata

In caso di acquisti online la copertura assicurativa inizia con l'invio della merce, altrimenti con la consegna della merce al detentore della carta.

La copertura assicurativa dura al massimo 30 giorni dal momento in cui il destinatario ha preso possesso della merce assicurata.

2.3 Copertura geografica

In tutto il mondo

3. Eventi assicurati

Sono assicurati i danni in relazione all'oggetto assicurato derivanti dai seguenti eventi:

- rapina (furto con minacce o uso di violenza nei confronti della *persona assicurata*);
- furto;
- distruzione o danneggiamento;
- mancata consegna o consegna errata in caso di acquisti su Internet;
- mancata accettazione della restituzione della merce in caso di acquisti su Internet.

4. Prestazioni assicurate

- In caso di oggetti rapinati, rubati o distrutti, l'assicuratore può scegliere se effettuare un risarcimento in natura o rimborsare il prezzo di acquisto pagato.
- In caso di oggetti danneggiati sono coperte le spese di riparazione, al massimo il valore a nuovo.
- In caso di mancata consegna di oggetti acquistati online, viene pagato il prezzo d'acquisto.

- In caso di mancata accettazione della restituzione della merce da parte del venditore nonostante il diritto di restituzione/rispedizione da parte del cliente, viene pagato il prezzo di acquisto.
- In caso di consegna di un oggetto non conforme al contratto, sono coperte le spese di porto per la rispedizione al venditore. Se il venditore rifiuta una sostituzione o un rimborso, viene pagato il prezzo di acquisto.

Per gli oggetti che formano un paio o un set viene rimborsato l'intero prezzo di acquisto, a condizione che gli oggetti indenni siano singolarmente inutilizzabili o non possano essere completati.

L'indennizzo ammonta al massimo alla somma assicurata concordata.

5. Limitazioni

A integrazione del punto III 3 non sono assicurati i seguenti casi:

- normale logoramento o usura;
- difetti di fabbricazione o di materiale;
- errori di utilizzo;
- influssi termici e meteorologici;
- oggetti delle seguenti categorie:
 - contanti, assegni, assegni di viaggio, tutti gli altri titoli, biglietti d'ingresso e voucher di altro tipo, monete, medaglie, pietre preziose sciolte, perle e metalli preziosi come scorte, lingotti o articoli commerciali;
 - gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, nella misura in cui non vengano portati o utilizzati conformemente alla loro destinazione d'uso o si trovino al seguito sotto la custodia personale del titolare della carta;
 - veicoli a motore;
 - animali e piante;
 - beni di consumo e prodotti deperibili con una durata di vita limitata, ad esempio prodotti alimentari, cosmetici;
 - oggetti acquisiti tramite utilizzo fraudolento o non autorizzato della carta;
- danni causati dalle conseguenze di scioperi, serrate o sabotaggi di fornitori di prestazioni o trasportatori;
- acquisti effettuati da una piattaforma «peer to peer» o da una piattaforma d'asta o da un'impresa non soggetta a IVA;
- danni di cui risponde contrattualmente un terzo per un incarico di riparazione in qualità di produttore o venditore.

L. 24-h-Assistance

Le prestazioni di assistenza qui di seguito elencate vengono fornite su richiesta della *persona assicurata*. Si tratta di servizi dell'assicuratore e non di prestazioni assicurative. Gli eventuali costi derivanti da tali prestazioni sono a carico della *persona assicurata*.

Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza indicate, la *persona assicurata* può chiamare il seguente numero 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, sia prima che durante il *viaggio*: telefono +41 44 283 34 18.

La *persona assicurata* è tenuta a rimborsare all'assicuratore l'intero anticipo delle spese, comprese eventuali spese di bonifico, entro 30 giorni dalla fine del *viaggio*. La *persona assicurata* riceve dall'assicuratore la relativa fattura.

1. Travel Hotline

(centrale per le chiamate di emergenza)

La *persona assicurata* può fruire dei servizi qui indicati della Travel Hotline 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, sia prima che durante il *viaggio*.

- Informazioni su condizioni di ingresso, tariffe, dogane, valute e norme sanitarie.
- Indicazione di un medico o di un ospedale nonché fornitura di indirizzi di contatto di avvocati e traduttori nei dintorni del luogo di soggiorno. In caso di problemi di comunicazione, l'assicuratore fornisce un aiuto per la traduzione.
- Consulenza in caso di piccoli problemi medici nel paese in cui si viaggia.
- Consulenza in caso di problemi di ordinaria amministrazione nel paese in cui si viaggia.
- Comunicazione ai familiari e al datore di lavoro della *persona assicurata* in merito all'accaduto e alle misure adottate dalla Travel Hotline.

La Travel Hotline non è responsabile per danni patrimoniali e problemi di salute derivanti dalle informazioni fornite.

2. Anticipo delle spese in caso di ricovero in ospedale

Se durante un *viaggio* al di fuori dello Stato di domicilio la *persona assicurata* deve essere ricoverata in ospedale o sotto-

porsi a una cura medica, l'assicuratore fornisce, se necessario, un anticipo fino a CHF 4 500.– per i costi di ospedale rispettivamente di cura.

3. Anticipo delle spese in caso di provvedimenti di perseguimento penale

Se durante un *viaggio* al di fuori dello Stato di domicilio la *persona assicurata* viene arrestata o minacciata di arresto, vengono fornite le seguenti prestazioni:

- anticipo massimo di CHF 10 000.– per le spese dell'avvocato e dell'interprete in relazione alla situazione;
- anticipo per una cauzione penale richiesta fino a un massimo di CHF 15 000.–.

4. Anticipo in contanti

Se durante un *viaggio* al di fuori dello Stato di domicilio la *persona assicurata* viene rapinata o derubata di tutto il denaro contante (compresi i mezzi di pagamento per il viaggio) e non sussiste altra possibilità di prelevare denaro contante, sulla base di una telefonata l'assicuratore versa un anticipo di CHF 1 200.–.

In caso di smarrimento dei mezzi di pagamento per altri motivi (non furto o rapina), l'assicuratore fornisce consulenza per procurarsi a breve termine denaro contante. Non è previsto alcun anticipo in contanti.

4. Home Care

Se durante un *viaggio* insorgono situazioni di emergenza presso il *domicilio* permanente della *persona assicurata* in Svizzera in seguito a incendi, eventi naturali, effrazione, danni causati dall'acqua nonché rottura di vetri, l'assicuratore comunica alla *persona assicurata* il numero di telefono di un artigiano idoneo. Quest'ultimo deve essere chiamato dalla *persona assicurata* e adotta le misure immediate in modo tale da evitare ulteriori danni. I costi per l'eliminazione urgente del danno sono a carico della *persona assicurata*, che riceverà la fattura direttamente dall'artigiano incaricato.

V. Procedura e obblighi in caso di sinistro

Se avete subito un sinistro, procedete nel modo seguente:

1. Per prestazioni in caso di emergenza nell'ambito dell'Assistenza medica durante il viaggio o di 24-h-Assistance dovete assolutamente prendere subito contatto con l'assicuratore affinché sia possibile stabilire insieme come procedere e prestare l'aiuto necessario. La centrale per le chiamate d'emergenza è a vostra disposizione giorno e notte, anche la domenica e nei giorni festivi (telefono +41 44 283 34 18).
2. In tutti gli altri casi vi preghiamo di inviare quanto prima il modulo per la notifica dei sinistri (allianz-travel.ch/viseca) nonché la documentazione necessaria ivi indicata.

Copertura assicurativa	Obblighi di comportamento in caso di sinistro	Documenti specifici rilevanti
Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> – Informare immediatamente l'assicuratore in merito all'evento 	<ul style="list-style-type: none"> – Conferma di prenotazione per il <i>viaggio</i> – In caso di invalidità: certificati medici, decisione AI – In caso di decesso: certificato di morte
Spese di ricerca e salvataggio	<ul style="list-style-type: none"> – Inviare le fatture prima all'assicurazione infortuni o malattia competente 	<ul style="list-style-type: none"> – Rapporto medico dettagliato con diagnosi – Fatture relative alle misure di salvataggio – Conteggi dell'assicurazione malattia/infortuni in relazione alla partecipazione ai costi
Assicurazione per annullamento del viaggio	<ul style="list-style-type: none"> – Consultare uno specialista (psichiatra in caso di malattia mentale) – Richiedere il rapporto medico dettagliato – Annullare subito il <i>viaggio</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – Rapporto medico dettagliato con diagnosi o altri attestati dell'evento assicurato – Conferma di prenotazione per il <i>viaggio</i> – Conferma di annullamento e conteggio delle spese di annullamento
Assicurazione per interruzione del viaggio	<ul style="list-style-type: none"> – Richiedere una conferma della partenza 	<ul style="list-style-type: none"> – Conteggi delle prestazioni non utilizzate – Conferma di interruzione/fattura delle spese di annullamento – Conferma di prenotazione per il <i>viaggio</i>
Assistenza medica durante il viaggio (spese di cura)	<ul style="list-style-type: none"> – Presa di contatto immediata con l'assicuratore – Inviare le fatture prima all'assicurazione infortuni o malattia competente 	<ul style="list-style-type: none"> – Conteggi dell'assicurazione malattia/infortuni in relazione alla partecipazione ai costi
Assicurazione per ritardo del bagaglio	<ul style="list-style-type: none"> – Far redigere il verbale danni dall'impresa di trasporti 	<ul style="list-style-type: none"> – Attestazione del ritardo (denominata anche Property Irregularity Report/PIR) – Ricevute d'acquisto degli acquisti sostitutivi effettuati
Assicurazione bagaglio	<ul style="list-style-type: none"> – Far redigere il verbale danni dall'impresa di trasporti – In caso di furto/rapina informare immediatamente la polizia – Tenere a disposizione gli oggetti danneggiati fino alla liquidazione del sinistro – Su richiesta, spedire a proprie spese gli oggetti danneggiati per la perizia 	<ul style="list-style-type: none"> – Presa di posizione della compagnia aerea sulla richiesta di rimborso – Rapporto di polizia – Elenco degli oggetti interessati con ricevute d'acquisto – Fattura della riparazione o conferma del danno totale
Assicurazione franchigia per noleggio auto	<ul style="list-style-type: none"> – Far redigere il verbale danni dal noleggiatore 	<ul style="list-style-type: none"> – Verbale danni del servizio di autonoleggio – Conteggio finale dell'autonoleggio – Verbale di presa in consegna/riconsegna
Garanzia miglior prezzo		<ul style="list-style-type: none"> – Prova datata della differenza di prezzo – Ricevuta d'acquisto con denominazione dell'articolo
Estensione della garanzia		<ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta d'acquisto – Fattura della riparazione o conferma del danno totale
Assicurazione shopping e trasporto	<ul style="list-style-type: none"> – In caso di furto/rapina informare immediatamente la polizia – Tenere a disposizione gli oggetti danneggiati fino alla liquidazione del sinistro – Su richiesta, spedire a proprie spese gli oggetti danneggiati per perizia 	<ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli oggetti interessati con ricevute d'acquisto – Fattura della riparazione o conferma del danno totale – Presa di posizione del venditore in merito alla domanda di rimborso
24-h-Assistance		<ul style="list-style-type: none"> – In caso di anticipi sui costi o in contanti: rapporto di polizia, denuncia o reclamo o documenti giudiziari

In caso di domande sulle prestazioni assicurative siamo a vostra completa disposizione.

A questo proposito vi preghiamo di contattare il nostro Centro servizi, telefono +41 44 283 38 05 (orari di apertura del Centro servizi: dal lunedì al venerdì, ore 08:00-18:00).